COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **RICCIO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 17

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine. (2344);

ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481) 17

PRESIDENTE 17, 18, 19, 20, 22, 23
GRILLI GIOVANNI. 18, 22
ANGELINO PAOLO 20
VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione* 20, 22
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 22
FERRI 22, 23
VILLA GIOVANNI ORESTE 22
PINTUS, *Relatore per la II Commissione* . 23

La seduta comincia alle 9,45.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine ».

Comunico che la Commissione I (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole anche sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta venne chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge scelto quale testo base.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

(*Pubbliche affissioni e pubblicità affine - Definizione*).

« Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, mostre, avvisi od altre iscrizioni di commercio, arte, professione e intesa a rendere noti il nome della ditta esercente o una sua attività permanente ovvero la qualità dell'esercizio o la indicazione generica delle merci in esso vendute, sempre che sia soggetta alla tassa sulle insegne a norma del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

GRILLI GIOVANNI. Ho chiesto la parola sull'articolo 1 per esaminare alcune questioni di carattere generale. Debbo confessare di aver compiuto, come del resto avranno fatto anche gli onorevoli colleghi, solo un esame sommario degli emendamenti per cui ritengo che un prolungamento della discussione generale non sia inopportuno specie data la complessità e delicatezza della questione che investe molti temi ed implica notevoli interessi.

PRESIDENTE. Le ricordo che la discussione generale è stata già chiusa. Se desidera parlare deve attenersi all'articolo 1 in esame.

GRILLI GIOVANNI. Desidero parlare solo su tre questioni.

Ritengo sia indispensabile fare in modo che risulti ben chiaro dal contesto del provvedimento, che tassa e imposta sono comprese nella medesima voce della tariffa. Da colleghi, dai comuni ed anche dall'A.N.C.I. ci giungono pressioni - che ritengo giustificate - tendenti alla maggiore tutela del diritto dei comuni. Concordo sulla tutela dei diritti dei comuni ma voglio far presente che esistono anche i diritti dei cittadini beneficiari della pubblicità. Nel passato, data appunto la situazione caotica e di arbitrio in cui alcuni comuni operavano, accadeva che le tariffe erano molte ed a volte diverse. So di piccoli comuni che chiedevamo, talvolta, tariffe elevatissime che non erano soltanto relative all'importo della esposizione della propaganda ma volevano anche essere un corrispettivo per la spesa che affrontava il comune.

È, quindi, opportuno che nella legge si dica che tassa e imposta fanno parte della stessa voce tariffaria onde non accada che venga chiesta la tariffa, prevista dalla legge, come imposta, e poi si chieda il corrispettivo del servizio.

Alcuni comuni fanno pagare 2-300 lire per un manifesto perché dicono che a loro costa farlo affiggere in un posto che, ad esempio, dista dal centro tre chilometri. Mi pare indispensabile provvedere legislativamente affinché il comune o l'ente appaltatore non esigano questo corrispettivo e per ottenere tale scopo, tariffa e tassa debbono essere comprese nelle voci che andremo ad approvare. Non possiamo lasciare arbitri i sindaci delle tariffe.

Seconda questione. Noi parliamo di pubblicità ma vi è un'altra materia legata a questa, legata cioè alla affissione dei manifesti ad opera dei comuni e degli appaltatori: la propaganda. Vi sono partiti politici, sindacati, associazioni religiose, enti culturali e sportivi, ecc., che affiggono anche essi manifesti e, mentre si dice giustamente che le aziende industriali o commerciali si ripropongono, dalla affissione dei manifesti, un vantaggio economico, questi altri enti, partiti, associazioni, non traggono dalla affissione, né si ripromettono, vantaggi economici immediati o futuri ma solo quelli derivanti dalla diffusione di idee, di realizzazioni culturali, morali, religiose e così via. Poiché, quindi, questi enti non hanno finalità e vantaggi economici ma unicamente fini propagandistici, ritengo che, nel fissare le tariffe, si debbano fare delle distinzioni e stabilire per questi enti tariffe più basse di quelle praticate per coloro che fanno della pubblicità proponendosi fini economici e di lucro. Di questo ho già parlato ad alcuni colleghi e ritengo si possa arrivare ad una intesa. Proporrei di fissare per questa propaganda una tariffa che fosse la metà di quella stabilita per la pubblicità a fini economici e di lucro. Comunque sulla misura della differenziazione potremo discutere.

Infine, è emersa nel corso della discussione l'esigenza che dalla pubblicità derivi, ai comuni, un beneficio elevato. Sono d'accordo su questa esigenza ma il collega onorevole

Aurelio Curti ha parlato anche di un'altra esigenza: quella di fissare tariffe molto alte come remora alla inflazione della pubblicità, inflazione che recherebbe danno a certi aspetti panoramici, storici, e così via dei comuni. Occorre, però, su questa via, fare attenzione perché la tariffa pubblicitaria elevata può servire a favorire certi interessi ed a danneggiarne altri. Il grande industriale, che lavora in regime di monopolio o di oligopolio, trasferisce in misura notevole la spesa di pubblicità sul consumatore del prodotto e le grandi aziende hanno, quasi tutte, in bilancio, una voce al passivo per la pubblicità che, così, entra nelle spese di produzione. Possono farlo perché hanno una concorrenza o limitata o nulla. La Montecatini, la Fiat, le Lanerossi, riescono ad includere le spese di pubblicità, per buona parte se non del tutto, nei prezzi di vendita ma il piccolo industriale, con attività locale, che combatte con cento concorrenti del posto, non ha le stesse possibilità. Pur lasciando, quindi, intatto il principio di tariffe elevate per garantire l'entrata ai comuni in relazione al servizio che da essi viene prestato ed al vantaggio che l'utente spera di trarre ed anche, se vogliamo, tenendo conto della esigenza della difesa del paesaggio, si dovrebbe, a mio parere, distinguere fra utente ed utente. È possibile? Ritengo che per alcune categorie lo sia. Per gli artigiani ad esempio, esiste un albo; si potrebbe, quindi, facilitare gli artigiani che svolgono una attività di interesse locale, accordando loro una tariffa dimezzata. Così penso si possa fare anche per altre categorie e se non è possibile una soluzione globale cerchiamo, almeno, di andare incontro a questa esigenza. Si potrà vedere la cosa in sede di discussione dell'apposito articolo; per adesso mi limito a proporre il problema. Accade, per esempio che le piccole aziende industriali, facciano quasi sempre, pubblicità nell'ambito del proprio comune, e non sono molte quelle che vanno oltre i confini della provincia, mentre le grandi aziende industriali quali la Fiat, le Lanerossi, la Montecatini fanno pubblicità in tutto il paese, da Bolzano a Palermo, dovunque; mi pare, quindi, che si potrebbe applicare una tariffa per le aziende che hanno la loro attività fondamentale in una provincia ed un'altra tariffa, più alta, per quelle che hanno le loro attività in più province.

È una proposta che sottopongo all'attenzione dei colleghi, appunto per vedere se sia possibile far sì che il piccolo utente paghi meno del grande; mi sembra equo che il piccolo corrisponda al comune l'equivalente delle spese che il comune incontra, mentre il grande utente dovrebbe pagare in base a quanto ritrae dalla pubblicità, il cui costo va a ricadere sul consumatore.

Con queste considerazioni ho terminato il mio intervento.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, a firma dell'onorevole Angelino Paolo, sostitutivo dell'intero articolo, è così formulato:

« Sotto la denominazione di pubblica affissione è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie ed altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartoni od altro materiale in modo da essere visibile dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Il servizio delle pubbliche affissioni è eseguito dai comuni con diritto di privativa.

Le pubbliche affissioni importano il pagamento di un diritto per il servizio prestato a favore dei committenti ».

Sono stati poi presentati tre emendamenti, a firma dell'onorevole Valsecchi, sostitutivi di ciascun comma dell'articolo e quindi, sostanzialmente, proponenti, nel complesso, un articolo sostitutivo. Ne do lettura:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche di manifesti, avvisi, fotografie e simili comunque stampati su carta ed effettuata a cura del comune, su tabelle, riguadri, impianti e manufatti da esso all'uopo predisposti ».

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine, ogni esposizione pubblicitaria con qualsiasi mezzo eseguita, interamente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche ed effettuata direttamente a cura degli interessati ».

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Nulla è innovato all'articolo 1 comma terzo ed all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, salvo quanto previsto dall'articolo 8 secondo comma della presente legge ».

Prego l'onorevole Angelino Paolo di voler illustrare il proprio emendamento.

ANGELINO PAOLO. Debbo premettere che l'emendamento al primo articolo non avrebbe significato ove non venisse illustrato con i successivi miei emendamenti, perché il fine è di tener ben distinte, in articoli diversi, due questioni: nel primo articolo considerare le pubbliche affissioni, nel secondo articolo la pubblicità affine. Dimodoché gli emendamenti, che ho presentati, in sostanza comprendono i due primi articoli del disegno di legge. Ho ritenuto dover precisare nell'emendamento che il servizio delle pubbliche affissioni viene eseguito dal comune con diritto di privativa, perché altrimenti potrebbero nascere delle contestazioni. Nel secondo emendamento, che tecnicamente afferisce all'articolo 2, io ho considerato soltanto la pubblicità affine inserendovi, però, anche la pubblicità che viene eseguita in sale e in altri luoghi di pubblico spettacolo, perché si continua a fare pubblicità anche con le proiezioni, ecc.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Angelino, ma allora questo suo secondo emendamento sostanzialmente è un emendamento al secondo e terzo comma dell'articolo 1, cioè a dire relativamente alla pubblicità affine?

ANGELINI PAOLO. Esatto! L'emendamento da me illustrato si riferisce esattamente al secondo comma e terzo comma dell'articolo 1, ma io ho diviso la materia ed ho fatto la distinzione: in un primo articolo ho previsto la pubblica affissione, in un secondo articolo la pubblicità affine. Ho dovuto dividere l'articolo 1 del disegno di legge per distinguere bene le varie materie che in esso sono commiste.

Ho inserito, dicevo, anche la pubblicità che viene fatta nelle sale cinematografiche o in altri locali di pubblico spettacolo. Chi è stato in uno stadio, per esempio, sa di che si tratta. Non è giusto che tale pubblicità non venga pagata!

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Quale pubblicità?

ANGELINO PAOLO. La pubblicità affine! Nel secondo emendamento sono state comprese, invece, quelle norme che sono già nell'articolo 1 del testo governativo, ma che io ho ritenuto doveroso ed anche comodo agli effetti della maggior chiarezza della legge, indicare separatamente.

Per il resto, per quanto si riferisce cioè ai successivi emendamenti, ne parleremo quando verremo alla parte relativa alle tariffe.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Valsecchi di voler illustrare i propri emendamenti.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. I miei emendamenti sono connessi a quanto riferii nella scorsa seduta! Allora, come si ricorderà, avevo sottolineato che la relazione ministeriale, impostata ovviamente sulla base della sentenza della Corte costituzionale, distingueva molto bene - si veda a pagina due dello stampato della Camera, prima colonna, in modo particolare l'ultimo paragrafo - quelli che sono i concetti che distinguono le pubbliche affissioni dalla pubblicità affine, laddove è detto « le *pubbliche affissioni* costituiscono un servizio reso dal comune al privato, il quale richiedendolo, deve effettuare all'ente un pagamento in corrispettivo della prestazione ricevuta; la *pubblicità affine*, invece, si concreta in una particolare utilità che il privato, per il tramite di essa, ricava, o presume di ricavare; per cui egli deve a questo solo titolo un pagamento al comune. Detta forma di pubblicità, non essendovi corrispondenza di prestazione alcuna da parte dell'ente, non costituisce un servizio, ma dà vita ad una imposta che, in quanto tale, deve avere tutti i requisiti richiesti dalla norma contenuta nell'articolo 23 della Costituzione ».

Cioè a dire, è pubblica affissione quella nella quale opera il comune con personale e mezzi propri e nel contesto della norma, all'articolo 1 è detto « in esclusiva » ed io sono d'accordo; ed è pubblicità affine quella eseguita per iniziativa ed a cura del privato.

Quindi, mi pare che la definizione di pubbliche affissioni e di pubblicità affine si chiarifichi proprio attraverso questo concetto secondo il quale si ha la pubblica affissione quando interviene il comune; si ha, invece, la pubblicità affine quando è attuata, in ogni senso, solo dal privato.

Fissato bene questo concetto, scaturisce la distinzione fatta dalla Corte Costituzionale per cui per la pubblica affissione si deve pagare una tassa, che sarà determinata dal comune e, per la pubblicità affine viene, invece, applicata una imposta.

Ora, quando la relazione ministeriale, che accompagna e illustra il disegno di legge, e noi che facciamo questa distinzione restiamo per lo meno perplessi quando andiamo a leggere il testo dell'articolo 1, così come ci viene sottoposto dal Governo, testo che recita: «Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografici o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche » Che cosa deduciamo? Che quando

c'è questa affissione visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche si ha la pubblica affissione! Ma, quando poi si passa al secondo comma e si legge che « È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria *eseguita con qualsiasi mezzo* visivo od acustico, *in modo da essere visibile dalle vio o dalle piazze pubbliche* », allora v'è da chiedersi: quale è l'elemento distintivo, secondo il disegno di legge, fra pubbliche affissioni e pubblicità affine? Io difficilmente riesco a vederlo. Perché è chiaro che l'elemento distintivo è dato solo da questo fatto: l'intervento del comune e, quindi, imposizione di una tassa. Questo elemento distintivo non compare né nel primo, né nel secondo comma dell'articolo 1.

Quindi, ho creduto di dover presentare degli emendamenti che definiscano meglio le differenziazioni fra questi due aspetti della pubblicità.

Una più esatta definizione la ritengo necessaria anche perché l'articolo 1 del disegno di legge in esame, altro non è se non una pedissequa ripetizione delle norme contenute nella legge del 1947, con l'aggravante che a seguito della sentenza della Corte costituzionale era doveroso e necessario individuare concettualmente, prima, e legislativamente, poi, gli elementi differenziatori che delimitano e fissano quello che va inteso come pubblica affissione e quanto si intende per pubblicità affine.

Comunque, a me non riesce facile di vedere, in questo articolo 1, né al lume della sentenza della Corte costituzionale, né al lume di quello che è il ragionamento che abbiamo impostato la volta scorsa, data la formulazione del primo e del secondo comma, la distinzione necessaria tra pubblica affissione e pubblicità affine. Si dirà che l'articolo 2 si sforza di definire quanto non è definito nel primo articolo, e lo fa dicendo che è, di regola, pubblica affissione quella che effettuata dal comune e pubblicità affine quella fatta ad iniziativa del privato. Però voi comprenderete che, di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale, che ha sospeso il tributo da oltre un anno a questa parte, noi abbiamo il dovere di legiferare in modo chiaro ed inequivoco.

Per cui, ove si accolga il mio suggerimento sulla distinzione fra questi due concetti, il secondo articolo viene coordinato al primo abolendo semplicemente le parole « di regola », e stabilendo, così, che è pubblica affissione quella effettuata dal comune in esclutiva e pubblicità affine quella ad iniziativa del privato. Ecco, perché, gli emendamenti sostitutivi del primo articolo che io propongo dicono: Sotto la denominazione di pubbliche affissione è compresa, ecc. « *fatta a cura del comune* ». Io ho aggiunto qui « *in esclusiva* »; l'ho messa perché noi, con questo disegno di legge non innoviamo alla legge del 1925 che prevede l'esclusiva di questo servizio comunale... Comunque, se vogliamo, possiamo anche ribadire tale concetto di esclusiva, chiaro rimanendo che questo servizio il comune lo può espletare con il ricorso all'appalto. Questo, naturalmente, lo deciderà poi il comune stesso.

Ritengo che con gli emendamenti da me proposti all'articolo 1 si ottenga anche una più chiara comprensione delle norme contenute dell'articolo successivo.

È bene tener presente che le pubbliche affissioni si svolgono su aree che il comune predispone all'uopo, quindi bisogna rivolgersi al Comune o a chi per esso se si vogliono affiggere dei manifesti. Il privato, su siti propri, può affiggere elementi relativi alla pubblicità. Il comma terzo infatti dice: « Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, mostre, avvisi od altre iscrizioni di commercio, arte, professione e intesa a rendere noti il nome della ditta esercente o una sua attività permanente ovvero la qualità dell'esercizio o la indicazione generica delle merci in esso vendute, sempre che sia soggetta alla tassa sulle insegne a norma del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

Per capire la portata di questo comma bisogna avere presente la disciplina vigente in relazione alla legge del 1947, perché praticamente si dice questo: quando una iscrizione è sottoposta alla tassa sulle insegne, non deve pagare il tributo di cui alla legge che stiamo per fare.

E qui siamo tutti d'accordo, nel senso che sarebbe assurdo pretendere sulle insegne un tributo di pubblicità dal momento che non c'è un profitto pubblicitario. Però è chiaro che si deve aggiungere: tutto ciò che non è sottoposto al pagamento dell'imposta sulle insegne viene a cadere sotto il regime di questa legge che stiamo discutendo.

Questo principio è già sanzionato nella legge vigente che, però, nell'articolo 3 dispone esattamente così:

« Non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine

dei locali di commercio, fra questi compresi i locali di pubblico spettacolo, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi. Parimenti non sono assoggettabili a tale pagamento i mezzi pubblicitari, esposti nei modi suddetti, che si riferiscano a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali.

Qualora, per altro, i mezzi di pubblicità di cui al comma precedente, superino la superficie di 50 decimetri quadrati, possono essere assoggettati ai diritti della rispettiva tariffa con una riduzione non inferiore al 50 per cento.

Sono esenti dai diritti di pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle vetrine o all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico ».

Ora, parte delle norme di cui ho dato lettura sono state comprese nel terzo comma dell'articolo 1 che stiamo discutendo.

Ricordo, infine, che esiste una norma finale della legge secondo cui tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge vengono a cadere. Rimarrebbero, pertanto, in vita quelle norme della legge del 1947 che non vengono innovate da questo nuovo provvedimento; tutto ciò che è in contrasto viene a cadere. Ora il comma terzo abroga alcuni aspetti della disciplina che è contenuta nell'articolo 3 della legge del 1947. A mio modo di vedere, però, mi è sembrato che queste norme dell'articolo 3 contenessero delle disposizioni opportune e, qualunque sia l'avviso della Commissione, mi è sembrato necessario far presente che con il disposto del comma terzo praticamente si vengono a togliere le agevolazioni che si riferiscono a cartelli e altri mezzi pubblicitari per la vendita delle proprie merci nei propri locali e che prevedevano una riduzione dell'imposta non inferiore al 50 per cento qualora detti mezzi pubblicitari superino i 50 decimetri quadrati.

Ecco, perché, mi sembra che la discplina dell'articolo 3 della legge del 1947 debba essere mantenuta ed a tale scopo mi sono permesso di presentare tre emendamenti ai tre commi dell'articolo 1; praticamente un articolo sostitutivo dell'articolo 1.

GRILLI GIOVANNI. Onorevole Presidente, sono le dieci e mezzo e c'è seduta in Aula per cui chiedo il rinvio del seguito della seduta. Inoltre, vorrei pregarla di provvedere a far stampare gli emendamenti in modo che noi possiamo prenderne conoscenza.

PRESIDENTE. Purtroppo non ho facoltà di far stampare immediatamente gli emendamenti. Gli onorevoli commissari hanno diritto di presentare emendamenti nel corso delle sedute.

GRILLI GIOVANNI. Siccome dobbiamo recarci in Aula, pregherei di rinviare la discussione. Avremo così modo di prendere conoscenza degli emendamenti prima della prossima seduta.

PRESIDENTE. Mi sarei atteso da lei un'altra proposta: pregare i colleghi di presentare tempestivamente in segreteria i loro emendamenti, in considerazione della complessità della materia.

FERRI. Volevo proporre quello che è già stato detto dal Presidente: considerato che siamo in sede legislativa e data la complessità della materia, sarebbe opportuno autolimitarci stabilendo un termine entro il quale presentare gli emendamenti in modo che le presidenze delle due Commissioni possano provvedere a farli stampare e a farli pervenire a noi.

VILLA GIOVANNI ORESTE. L'onorevole Valsecchi ritiene che la formulazione delle norme, così come proposte nel disegno di legge stesso, non permettano di distinguere bene quella che è la pubblicità fatta ricorrendo ai servizi del comune dall'altra che chiamiamo affine. Ha parlato di manifesti che potrebbero essere affissi...

VALSECCHI. *Relatore per la VI Commissione.* La distinzione è fondamentale se vogliamo varare una legge chiara. Si ha la pubblica affissione quando interviene il comune...

VILLA GIOVANNI ORESTE. Per i manifesti interviene sempre il Comune.

PRESIDENTE. Questo è un punto su cui vi è accordo.

SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Disposto ad essere per la seconda volta bocciato dal parere delle Commissioni, vorrei chiedere a me stesso se non sarebbe stato opportuno nominare un comitato per preparare il materiale da sottoporre alla discussione, fissandogli un termine - non, quindi, un comitato di quelli che sanno di affossamento - in modo da farci guadagnare, per esempio una settimana di tempo perché questi emendamenti, compreso qualcuno che il Governo ha preparato, accogliendo le prime osservazioni fatte durante la discussione generale e che da esso furono ritenute accoglibili, sarebbero stati sottoposti preventiva-

mente al comitato e le Commissioni avrebbero quindi discusso su qualche cosa di non così – mi si consenta dirlo – confuso, incerto e incomprensibile.

Dopo avermi richiamato, per la seconda volta, al senso di responsabilità mio ed a quello degli onorevoli colleghi e riconoscendo anche che vi è responsabilità anche se si accetta la proposta che io mi permetto di ricordare per la seconda volta, non ho altro da aggiungere.

PINTUS, *Relatore per la II Commissione.* Mi associerei alla proposta avanzata dal Rappresentante del Governo perché, effettivamente, anche come Relatore, mi sono trovato in difficoltà di fronte a emendamenti non sempre facilmente inquadrabili e suscettibili di esser posti in relazione l'uno con l'altro in merito ad una materia nella quale una frase può avere una incidenza notevole da un punto di vista anche finanziario, per cui ritengo che sia opportuno che le Commissioni possano studiare e decidere dopo una doverosa elaborazione di tutto il materiale, che non può essere fatta se non attraverso un comitato che classifichi gli emendamenti da rimettere poi alle Commissioni.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo già passati agli articoli, per cui, non è più possibile nominare un comitato ristretto. Se però, vi è l'unanimità, ritengo che, ai fini di una più rapida discussione della materia, si possa preparare un testo, da sottoporre alle Commissioni, coordinando gli emendamenti.

FERRI. Sono scettico sulla efficacia di un comitato. Ritengo che il provvedimento migliore da attuare sia quello di far presentare gli emendamenti, proposta questa fatta prima dall'onorevole Presidente ed accettata.

PRESIDENTE. Con la sua insistenza su questa proposta mi fa comprendere che è inutile insistere sulla proposta del comitato ristretto.

FERRI. Sono di questo avviso.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onovoli colleghi di accettare la proposta di presentare gli emendamenti un giorno prima della ripresa della discussione così da poterli far stampare e porre in casella a tutti i colleghi.

FERRI. Entro martedì 13 corrente...

PRESIDENTE. Entro martedì in maniera da poter mettere in casella gli emendamenti in serata.

FERRI. La discussione dovrebbe essere ripresa, allora, giovedì della prossima settimana. I colleghi dovrebbero conoscere gli emendamenti con qualche anticipo; avendoli martedì sera e riprendendosi la discussione mercoledì mattina, il vantaggio sarebbe assai limitato.

PRESIDENTE. La seduta a Commissioni riunite può convocarsi solo per mercoledì prossimo in quanto giovedì e venerdì la Commissione Finanze e tesoro ha già fissato il proprio ordine dei lavori; altrimenti andremmo a finire dopo le feste natalizie.

FERRI. Fissiamo allora per martedì la consegna degli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Commissari sono allora impegnati a presentare gli emendamenti martedì mattina in modo che possano essere distribuiti nella stessa giornata.

PINTUS, *Relatore per la II Commissione.* Propongo di rinviare la discussione a dopo le festività natalizie non essendo possibile che la discussione venga conclusa mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Propongo di stabilire che gli emendamenti siano presentati nella mattinata di martedì 13 corrente così che sia possibile farli stampare e metterli nelle caselle postali entro martedì sera in modo da poter iniziare i lavori mercoledì 14.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI